

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: che l'ICI "Imposta Comunale sugli Immobili" è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del D.Lgvo 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

CHE, ai sensi dell'art.1 comma 156 della legge finanziaria 296/2006 compete al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e detrazioni ICI;

Visto il D.Lgvo n.267/2000;

Vista la Legge finanziaria n. 203 del 22/12/2008;

Visto il D.L. 27 maggio 2008 n.93 convertito nella Legge n.126 del 24 luglio 2008;

Vista la Risoluzione n. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 12677;

Con astenuti 2 (Marinelli – Aramini), voti favorevoli 11, contrari 1 (Filippone), resi nei modi di legge

DELIBERA

Di applicare per l'anno 2009 le aliquote ICI nel modo seguente:

ABITAZIONE PRINCIPALE	5,3/1000
TERRENI AGRICOLI	6/1000
AREE FABBRICABILI	6/1000
ALTRI IMMOBILI	7/1000

Si stabilisce inoltre un'aliquota agevolata del 3,5/1000 a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

E' stabilita l'aliquota del 4 per mille per un periodo di due anni, che decorrono dalla data di iscrizione in catasto degli immobili o in mancanza dalla data di installazione degli infissi esterni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Di stabilire per l'anno 2009:

- La conferma della detrazione spettante per l'abitazione principale pari ad € 113,62 ai sensi dell'art.8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

ESENZIONE DALL'IMPOSTA – D.L. n.93/2008 convertito nella L. n.126/2008 –

1. **ABITAZIONE PRINCIPALE:** per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art.1, comma

173, lettera b) della Legge 27 edicembre 2006, n.296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto esenti dall'imposta:

- Ex casa coniugale (**art.6, comma 3 bis del decreto legislativo 504/1992**);
- Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari” (**art.8, comma 4, del decreto legislativo 504/1992**)
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;(art. 12 regolamento ICI)
- Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino perciò dimorare abitualmente; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi dell'art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Essa, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare entro il medesimo termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, il venir meno delle condizioni dell'agevolazione, (**art.12 regolamento ICI**)

2. PERTINENZE: Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale e pertanto esenti:

- Le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce l'abitazione principale.

ESCLUSIONI DALL'ESENZIONE ICI e pertanto soggette all'aliquota (5,3/1000) e detrazioni d'imposta (€ 113,62):

- 1. Le unità immobiliari con categoria catastale A1-A8-A9;**
- 2. Le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate;**
- 3. relative pertinenze:** le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce l'abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e pertinenze,

specificando che , per quanto riguarda le pertinenze, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Si precisa che i soggetti passivi portatori di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all'art. 3 legge quadro n. 104/92 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge 104/92 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, potranno applicare, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (unità immobiliari con categoria catastale A1-A8-A9 e unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate), una detrazione pari ad €. 200,00 in luogo di quella stabilita ordinariamente per l'abitazione principale. La predetta detrazione non si applica nel caso in cui il soggetto percepisce l'indennità di accompagnamento.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società RIS.CO s.r.l. corso Roma, 2 66023 Francavilla al Mare, concessionario del servizio;

Richiedere la pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 58, comma 4°, del D.Lgvo 446/97.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, lo stesso, con astenuti 2 (Marinelli – Aramini), voti favorevoli 11, contrari 1 (Filippone), resi nei modi di legge viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.